

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**BOLLETTINO UFFICIALE**  
**DELLA**



**Regione Umbria**

---

SERIE GENERALE

PERUGIA - 31 dicembre 2021

---

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - P E R U G I A

---

PARTE PRIMA

Sezione I

**LEGGI REGIONALI**

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2021, n. 18.

**Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2022-2024 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2022).**

## PARTE PRIMA

Sezione I

## LEGGI REGIONALI

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2021, n. 18.

**Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2022-2024 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2022).**

L'Assemblea legislativa ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1  
(Finalità)

1. La Regione con la presente legge provvede, per il periodo 2022-2024, alla regolazione annuale delle grandezze previste dalla legislazione regionale vigente al fine di adeguare gli effetti finanziari agli obiettivi, nel rispetto della programmazione economico - finanziaria regionale.

2. Per il triennio 2022-2024 è autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di spesa di cui alla Tabella A) "Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al decreto legislativo 118/2011)" allegata alla presente legge.

Art. 2  
(Sostegno al percorso di superamento della crisi da sovraindebitamento)

1. Per gli anni 2022, 2023 e 2024, al fine di sostenere il percorso di uscita dallo stato di sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3 (Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione della crisi da sovraindebitamento) e successive modificazioni, la Regione concede un contributo a fondo perduto di importo variabile, compreso tra un minimo di euro 1.000,00 e un massimo di euro 3.000,00, ai consumatori di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b) della medesima legge, residenti nel territorio regionale e in possesso di un provvedimento di omologazione del giudice ai sensi della citata legge 3/2012.

2. Le modalità di assegnazione del contributo a fondo perduto di cui al comma 1, di importo variabile, compreso tra un minimo di euro 1.000,00 e un massimo di euro 3.000,00 in funzione del numero di domande pervenute e fino ad esaurimento delle risorse disponibili annualmente, sono definite con deliberazione della Giunta regionale nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza.

3. La Giunta regionale con propria deliberazione, per le finalità di cui al comma 1, definisce eventuali forme di collaborazione con la Fondazione Umbria contro l'usura di cui alla legge regionale 28 agosto 1995, n. 38 (Partecipazione ed adesione della Regione dell'Umbria alla Fondazione Umbria contro l'usura) nell'ambito delle attività da essa svolte a favore di coloro che, incontrando difficoltà di accesso al credito a causa del sovraindebitamento, sono potenziali vittime del reato di usura.

4. Per il finanziamento dell'onere di cui al presente articolo è autorizzata per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 la spesa di euro 40.000,00 alla Missione 14 "Sviluppo economico e competitività", Programma 02 "Commercio - Reti distributive - Tutela dei Consumatori", Titolo 1 del Bilancio regionale di previsione 2022-2024.

Art. 3  
(Interventi a favore dei Comuni interessati dalle attività degli impianti di grandi derivazioni)

1. A decorrere dal 2022 la Giunta regionale è autorizzata a destinare la somma di euro 1.600.000,00 per lo sviluppo e la valorizzazione dei territori dei Comuni cui afferiscono le attività degli impianti di grandi derivazioni di acque pubbliche ad uso idroelettrico-forza motrice, attraverso interventi nei seguenti ambiti:

- a) decoro urbano;
- b) manutenzione ordinaria viabilità;
- c) manutenzione straordinaria, adeguamento, costruzione di impianti sportivi, ubicati nei medesimi comuni;
- d) realizzazione soli grandi eventi e manifestazioni storiche di cui alla legge regionale 29 luglio 2009, n. 16 (Disciplina delle manifestazioni storiche) nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti e di eventi e manifestazioni finalizzate allo sviluppo turistico del territorio per i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono ripartite annualmente dalla Giunta regionale in favore dei Comuni cui afferiscono le attività degli impianti di grandi derivazioni di acque pubbliche ad uso idroelettrico-forza motrice, per ciascuno degli ambiti di intervento di cui al medesimo comma, sulla base della popolazione residente. La Giunta regionale con il medesimo atto comunica ai Comuni interessati l'importo delle risorse ripartite richiedendo agli stessi, ai fini della definitiva assegnazione delle risorse, la presentazione di idonei programmi o progetti. Le risorse relative a ciascuno degli ambiti di cui al comma 1 sono concesse ai Comuni sulla base di programmi o progetti presentati e valutati ammissibili, prevedendo le modalità di rendicontazione degli stessi.

3. Per il triennio 2022-2024 al finanziamento della spesa di cui al comma 1 si fa fronte:

- a) per euro 260.000,00 con gli stanziamenti della Missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa", Programma 01 "Urbanistica e assetto del territorio", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2022-2024;
- b) per euro 260.000,00 con gli stanziamenti della Missione 10 "Trasporti e diritto alla mobilità", Programma 05 "Viabilità e infrastrutture stradali", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2022-2024;
- c) per euro 800.000,00 con gli stanziamenti della Missione 06 "Politiche giovanili, sport e tempo libero", Programma 01 "Sport e tempo libero", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2022-2024;
- d) per euro 280.000,00 con gli stanziamenti della Missione 07 "Turismo", Programma 01 "Sviluppo e valorizzazione del turismo", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2022-2024.

4. L'impegno delle somme di cui al comma 3 è subordinato al preventivo accertamento della entrata iscritta nel Titolo 3, Tipologia 0100, Categoria 03 (capitolo 00220) del bilancio 2022-2024.

5. Per gli anni successivi, le spese di cui al comma 1 sono determinate annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).

6. A decorrere dal 2022 sono revocate le precedenti autorizzazioni di cui all'articolo 4 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 12 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019-2021 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2019)).

#### Art. 4

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri conseguenti alle autorizzazioni di spesa contenute nella presente legge, l'Amministrazione regionale fa fronte con le risorse indicate nel Bilancio di previsione 2022-2024 - stato di previsione dell'entrata, nel rispetto delle destinazioni definite dallo stato di previsione della spesa.

#### Art. 5

(Disposizione sull'efficacia)

1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2022.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Data a Perugia, 30 dicembre 2021

TESEI

## LAVORI PREPARATORI

**Disegno di legge:**

- di iniziativa della Giunta regionale su proposta dell'Assessore Agabiti, deliberazione n.1182 del 25 novembre 2021, atto consiliare n. 1139 (XI Legislatura);
- assegnato per il parere alle Commissioni consiliari permanenti I "Affari istituzionali e comunitari" con competenza in sede referente, II "Attività economiche e governo del territorio" e III "Sanità e servizi sociali" con competenza in sede consultiva, il 25 novembre 2021;
- testo licenziato dalla I Commissione consiliare permanente in data 13 dicembre 2021, con parere e relazioni illustrate oralmente dal Presidente Nicchi per la maggioranza e dalla Vice Presidente Porzi per la minoranza, con i pareri consultivi delle Commissioni consiliari permanenti II e III (Atto n. 1139/BIS);
- esaminato ed approvato dall'Assemblea legislativa nella seduta del 28 dicembre 2021, deliberazione n. 210.

AVVERTENZA – Il testo della legge viene pubblicato con l’aggiunta delle note redatte dalla Direzione Risorse, Programmazione, Cultura, Turismo - Servizio Segreteria di Giunta, Attività legislativa, BUR - Sezione Promulgazione leggi ed emanazione atti del Presidente. Nomine, persone giuridiche, volontariato, ai sensi dell’art. 4 della legge regionale 26 giugno 2012, n. 9, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

## NOTE

Nota all’art. 1, comma 2:

- Il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” (pubblicato nella G.U. 26 luglio 2011, n. 172), è stato modificato e integrato con: decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 (in S.O. alla G.U. 31 agosto 2013, n. 204), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124 (in S.O. alla G.U. 29 ottobre 2013, n. 254), decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126 (in S.O. alla G.U. 28 agosto 2014, n. 199), legge 23 dicembre 2014, n. 190 (in S.O. alla G.U. 29 dicembre 2014, n. 300), decreto legge 19 giugno 2015, n. 78 (in S.O. alla G.U. 19 giugno 2015, n. 140), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 (in S.O. alla G.U. 14 agosto 2015, n. 188), decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 20 maggio 2015 (in G.U. 12 giugno 2015, n. 134), decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 7 luglio 2015 (in G.U. 31 luglio 2015, n. 176), decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 1 dicembre 2015 (in G.U. 22 dicembre 2015, n. 297), decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 30 marzo 2016 (in G.U. 21 aprile 2016, n. 93), decreto legge 24 giugno 2016, n. 113 (in G.U. 24 giugno 2016, n. 146), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160 (in G.U. 20 agosto 2016, n. 194), decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 4 agosto 2016 (in G.U. 22 agosto 2016, n. 195), decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (in G.U. 8 settembre 2016, n. 210), decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 18 maggio 2017 (in G.U. 1 giugno 2017, n. 126), decreto legge 20 giugno 2017, n. 91 (in G.U. 20 giugno 2017, n. 141), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 (in G.U. 12 agosto 2017, n. 188), decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 11 agosto 2017 (in G.U. 8 settembre 2017, n. 210), decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148 (in G.U. 16 ottobre 2017, n. 242), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 (in G.U. 5 dicembre 2017, n. 284), decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 4 dicembre 2017 (in G.U. 21 dicembre 2017, n. 297), convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2017, n. 205 (in S.O. alla G.U. 29 dicembre 2017, n. 302), decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 18 maggio 2018 (in G.U. 9 giugno 2018, n. 132), decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 29 agosto 2018 (in G.U. 13 settembre 2018, n. 213), convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2019, n. 145 (in S.O. alla G.U. 31 dicembre 2018, n. 302), decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 1 marzo 2019 (in G.U. 25 marzo 2019, n. 71), decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (in G.U. 30 aprile 2019, n. 100), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58 (in S.O. alla G.U. 29 giugno 2019, n. 151), decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 1 agosto 2019 (in G.U. 22 agosto 2019, n. 196), decreto legge 18 agosto 2020, n. 104 (in S.O. alla G.U. 14 agosto 2020, n. 203), convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 (in S.O. alla G.U. 13 ottobre 2020, n. 253), decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 7 settembre 2020 (in G.U. 1 ottobre 2020, n. 243), legge 30 dicembre 2020, n. 178 (in S.O. alla G.U. 30 dicembre 2020, n. 322) e decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 1 settembre 2021 (in G.U. 15 settembre 2021, n. 221).

Note all’art. 2, commi 1 e 3:

- La legge 27 gennaio 2012, n. 3, recante “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento” (pubblicata nella G.U. 30 gennaio 2012, n. 24), è stata modificata ed integrata con: decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 (in S.O. alla G.U. 19 ottobre 2012, n. 245), convertito, con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 (in S.O. alla G.U. 18 dicembre 2012, n. 294), decreto legge 27 giugno 2015, n. 83 (in G.U. 27 giugno 2015, n. 147), convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 132 (in S.O. alla G.U. 20 agosto 2015, n. 192), decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 54 (in G.U. 26 maggio 2018, n. 121) e decreto legge 28 ottobre 2020, n. 137 (in G.U. 28 ottobre 2020, n. 269, E.S.), convertito, con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176 (in S.O. alla G.U. 24 dicembre 2020, n. 319).  
Si riporta il testo dell’art. 6, comma 2, lett. b):

## «Art. 6 Finalità e definizioni

*Omissis.*

2. Ai fini del presente capo, si intende:

*Omissis.*

b) per “consumatore”: la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali.»

- La legge regionale 28 agosto 1995, n. 38, recante “Partecipazione ed adesione della Regione dell’Umbria alla Fondazione Umbria contro l’usura”, è pubblicata nel B.U.R. 6 settembre 1995, n. 45.

Note agli artt. 3, comma 1, lett. d), 5 e 6:

- La legge regionale 29 luglio 2009, n. 16, recante “Disciplina delle manifestazioni storiche”, è pubblicata nel B.U.R. 5 agosto 2009, n. 35.
- Si riporta il testo dell’art. 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (si veda la nota all’art. 1, comma 2):

## «Art. 38

## Leggi regionali di spesa e relativa copertura finanziaria

1. Le leggi regionali che prevedono spese a carattere continuativo quantificano l’onere annuale previsto per ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione e indicano l’onere a regime ovvero, nel caso in cui non si tratti di spese obbligatorie, possono rinviare le quantificazioni dell’onere annuo alla legge di bilancio.
  2. Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale indicano l’ammontare complessivo della spesa, nonché la quota eventualmente a carico del bilancio in corso e degli esercizi successivi. La legge di stabilità regionale può annualmente rimodulare le quote previste per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione e per gli esercizi successivi, nei limiti dell’autorizzazione complessiva di spesa.»
- Il testo dell’art. 4 della legge regionale 27 dicembre 2018, n. 12, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2019-2021 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2019)” (pubblicata nel S.S. n. 1 al B.U.R. 28 dicembre 2018, n. 68), come modificato dalla legge regionale 8 marzo 2021, n. 3 (in S.S. n. 1 al B.U.R. 10 marzo 2021, n. 16), è il seguente:

## «Art. 4

## Interventi a favore dei territori interessati dalle attività degli impianti di grandi derivazioni.

1. Per il triennio 2019, 2020 e 2021 la Giunta regionale è autorizzata a destinare la somma di euro 1.600.000,00 per lo sviluppo e la valorizzazione dei territori dei comuni cui afferiscono le attività degli impianti di grandi derivazioni di acque pubbliche ad uso idroelettrico-forza motrice, attraverso interventi nei seguenti ambiti:
  - a) decoro urbano;
  - b) manutenzione ordinaria viabilità;
  - c) manutenzione straordinaria, adeguamento, costruzione di impianti sportivi, ubicati nei medesimi comuni;
  - d) realizzazione di grandi eventi e di manifestazioni storiche di cui alla legge regionale 29 luglio 2009, n. 16 (Disciplina delle manifestazioni storiche) nei medesimi comuni.
2. Ai finanziamenti di cui al comma 1, lettera c), possono accedere gli enti locali e le federazioni sportive nazionali riconosciute dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano - CONI che siano concessionarie ovvero titolari della gestione degli impianti ubicati nei comuni di cui al comma 1.
3. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale, ogni anno, entro sessanta giorni dalla approvazione del bilancio regionale di previsione, acquisisce il parere obbligatorio della competente commissione dell’Assemblea legislativa in merito alla definizione dei criteri e delle modalità per la destinazione delle risorse da assegnare sia attraverso procedure ad evidenza pubblica sia mediante interventi a gestione diretta della Regione. Il parere della Commissione deve essere reso entro e non oltre quindici giorni dall’assegnazione dell’atto alla stessa, e comunque prima dell’erogazione dei contributi
4. La Giunta regionale stipula con i soggetti interessati appositi protocolli finalizzati all’attuazione dei progetti approvati negli ambiti di intervento di cui al presente articolo. Successivamente alla sottoscrizione, la Giunta trasmette tempestivamente alla Commissione consiliare i protocolli sottoscritti ed i progetti presentati.
5. Al finanziamento della spesa di cui al comma 1 si fa fronte:
  - a) per euro 165.000,00 con gli stanziamenti della Missione 08: “Assetto del territorio ed edilizia abitativa”, Programma 01: “Urbanistica e assetto del territorio”, Titolo 1: “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021;
  - b) per euro 165.000,00 con gli stanziamenti della Missione 10: “Trasporti e diritto alla mobilità”, Programma 05: “Viabilità e infrastrutture stradali”, Titolo 1: “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021;
  - c) per euro 1.000.000,00 con gli stanziamenti della Missione 06: “Politiche giovanili, sport e tempo libero”, Programma 01: “Sport e tempo libero”, Titolo 2: “Spese in conto capitale” del bilancio di previsione 2019-2021;
  - d) per euro 270.000,00 con gli stanziamenti di cui alla Missione 07: “Turismo”, Programma 01: “Sviluppo e valorizzazione del turismo”, Titolo 1: “Spese correnti” del bilancio di previsione 2019-2021.
6. L’impegno delle somme di cui al comma 5 è subordinato al preventivo accertamento della entrata iscritta nel Titolo 3, tipologia 0100, categoria 03 (capitolo 00220) del bilancio 2019-2021.
7. Per gli anni successivi, le spese di cui al comma 1 sono determinate annualmente con legge di bilancio, ai sensi dell’articolo 38 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42).
8. Gli interventi di cui al comma 1, lettera c), sono realizzati nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato e del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).».

TABELLA A)

Rifinanziamento delle leggi di spesa regionali con esclusione delle spese obbligatorie e delle spese continuative, ai sensi della lettera b) del paragrafo 7 del principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato n. 4/1 al decreto legislativo 118/2011)

Missione	Descrizione Missione	Programma	Descrizione Programma	Legge	Titolo	STANZIAMENTO 2022	STANZIAMENTO 2023	STANZIAMENTO 2024
11	SOCCORSO CIVILE	02	INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI	L.R. 8/03/2021, n. 4: Disposizioni per la formazione del Bilancio di previsione 2021-2023 della Regione Umbria (Legge di stabilità regionale 2021). Articolo 5.	1	200.000,00		

---

---

MARIA BALSAMO - *Direttore responsabile*

---

Registrazione presso il Tribunale di Perugia del 15 novembre 2007, n. 46/2007 - Composizione ed impaginazione S.T.E.S. s.r.l. - 85100 Potenza

---

---